

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 33/2013

del 15 marzo 2013

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 269/2012 della Commissione, del 26 marzo 2012, relativo all'autorizzazione del dicloruro di rame triidrossido come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2012 della Commissione, del 6 novembre 2012, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole minori, anatre escluse (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition) ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 67 [regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2012 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «68. **32012 R 0269**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 269/2012 della Commissione, del 26 marzo 2012, re-

lativo all'autorizzazione del dicloruro di rame triidrossido come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali (GU L 89 del 27.3.2012, pag. 3).

69. **32012 R 1021**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2012 della Commissione, del 6 novembre 2012, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole minori, anatre escluse (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition) (GU L 307 del 7.11.2012, pag. 68).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 269/2012 e (UE) n. 1021/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 marzo 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 89 del 27.3.2012, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 307 del 7.11.2012, pag. 68.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.